



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 554/16/CONS

**RIFORMA DELLA DELIBERA N. 439/16/CONS DEL 30 SETTEMBRE 2016
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SERVIZI TV S.P.A. PER L'OMESSA
TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ AI
SENSI DELLA DELIBERA N. 605/15/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e, in particolare, l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l’art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità*”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 605/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media" e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 34/16/CONS del 28 gennaio 2016 recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, e il relativo Allegato A, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 439/16/CONS, del 30 settembre 2016, recante “*Ordinanza ingiunzione alla società Servizi Tv S.p.A. per l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi della delibera n. 605/15/CONS (Contestazione n. 4/16/SBC)*”;

PREMESSO che il Servizio bilancio e contabilità ha riscontrato la nota della Servizi TV del 7 luglio 2016 (prot. n. 37512), cui era allegata la dichiarazione della Società (prot. n. 37512), successivamente alla data di adozione dell’ordinanza;

CONSIDERATO che, dall’esame della predetta dichiarazione trasmessa dalla società Servizi TV S.p.A., è dimostrato che la stessa ha provveduto, sebbene tardivamente, a trasmettere la dichiarazione dovuta ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 605/15/CONS e che da tale dichiarazione risulta che nessun contributo è dovuto all’Autorità per l’anno 2016;

CONSIDERATO che l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Servizi TV S.p.A. con la delibera 439/16/CONS risulta determinato nella misura pari a euro 3.098,76 (euro tremilanovantotto/76) di cui all’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/1997 per l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi della delibera n. 605/15/CONS;

CONSIDERATO, in particolare, che, per quanto concerne il criterio “*Opera svolta dall’agente per l’eliminazione e l’attenuazione delle conseguenze della violazione*” ai sensi dell’art. 11 della legge n.689/1981, la determinazione del citato importo pari a sei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

volte il minimo edittale è dipeso dal fatto che, non tenendo conto dell'invio tardivo della predetta dichiarazione, è risultato che la società non avesse provveduto a trasmettere, seppur tardivamente, la dichiarazione dovuta ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 605/15/CONS né il contributo 2016 di sua competenza;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di riformare, in sede di autotutela, nei limiti della rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, quanto ordinato e ingiunto con l'adozione, in data 30 settembre 2016, della predetta delibera 439/16/CONS che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento in applicazione dei principi di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti, come di seguito, meglio specificato;

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997, da euro 516,46 (cinquecentosedici/46) a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

RITENUTO congruo, per le ragioni precisate, di dover rideterminare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in esame per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,92 (milletrentadue/92), pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

1. Di riformare la delibera n. 439/16/CONS, del 30 settembre 2016, nei termini e per i motivi espressi in premessa.
2. Di ordinare alla società Servizi Tv S.p.A., C.F. 01735300178, con sede legale in Roncadelle (BS), via Villanuova, 38, 25030, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,92 (euro milletrentadue/92), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 605/15/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati, e di ingiungere alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 1.032,92 (euro milletrentadue/92) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 605/16/CONS, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato", utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario (codice IBAN IT54O0100003245348010237900).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 554/16/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi